

Cronache dal Convegno:

RIFORMA COSTITUZIONALE E LEGGE ELETTORALE TRA PROCESSO POLITICO E PROCESSO COSTITUZIONALE

Roma, Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, 16 ottobre 2013

di Antonio Chiusolo

La legge elettorale davanti alla Corte Costituzionale

La sessione mattutina del convegno si è aperta con l'introduzione del Prof. **Antonio D'Atena**, Docente ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che nell'introdurre l'oggetto della giornata di studio, ne ha sottolineato le finalità.

La legge 270/2005 contiene, secondo quanto sostenuto da D'Atena, evidenti profili distorsivi: primo fra tutti un premio di maggioranza senza soglia che, dato il quadro politico attuale, non produce altro che una situazione d'ingovernabilità. Contrariamente al passato, quando a contrapporsi per la vittoria elettorale erano due soli partiti, come ad esempio nel 2008, entrata in vigore la legge Calderoli in uno schema non propriamente bipartitico, era sufficiente il 46,8% delle adesioni per ottenere la maggioranza; oggi, tenendo presente l'attuale situazione politica sostanzialmente tripartita, allo schieramento di maggioranza è sufficiente ottenere il 31,63% dei consensi per detenere più seggi alla Camera dei Deputati. Questo significativo mutamento è conseguenza del frazionamento delle coalizioni; ma sottolinea ulteriormente la necessità di indicare un quorum prestabilito per evitare di assegnare un numero sproporzionato di seggi ad una forza solo apparentemente maggioritaria nel Paese. Da ciò, inoltre la necessità di un cambiamento nella stessa direzione anche per il premio regionale del Senato, non certamente privo di criticità.

È proprio su quest'ordine di questioni che il prossimo 3 dicembre la Corte Costituzionale dovrà esprimersi valutando l'ammissibilità dell'ordinanza 12060/13 che per volontà della Corte di Cassazione è stata rimessa alla Consulta ritenendo le questioni pendenti rilevanti e non manifestamente infondate; visione contraria rispetto alle precedenti decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che sì, rigettarono le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande per difetto di giurisdizione e per insussistenza dell'interesse ad agire, ma considerarono al tempo stesso manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata.

Tre insomma sono stati i profili trattati all'interno del congresso del passato 16 ottobre: i punti critici legati all'ammissibilità dell'ordinanza di rimessione, la natura del vizio che caratterizza il *Porcellum* e, per concludere, sono state considerate alcune ipotesi in merito alle tipologie dei possibili interventi della Corte.

L'antefatto dell'ordinanza: l'azione di accertamento della consistenza del Diritto Elettorale

Claudio Consolo, Professore ordinario di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Padova, ha sostenuto la consistenza di una vera e propria violazione a danno degli elettori da parte della l. 270/2005 del diritto al voto e, con questo, una serie di conseguenze processuali.

Indubbiamente l'ordinanza utilizza molte parole e concetti per cercare di dimostrare che l'azione di cui si tratta è da considerare ammissibile e non tacciabile, come sostiene la dottrina maggioritaria, di avere carattere fittizio, ma è necessario iniziare l'argomentazione da ciò che concerne il tema della sussistenza dell'interesse ad agire. Accertata in primo luogo dal Tribunale e successivamente dalla Corte d'Appello, la questione si può considerare risolta proprio in virtù di un giudicato interno (art. 329 c.p.c.), prodotto dalla non riproposizione di tale questione in terzo grado di giudizio. Tuttavia, perché i giudici della Cassazione hanno comunque occupato pagine e pagine dell'ordinanza sulla questione dell'interesse ad agire? Rispondendo a ciò, il Prof. Consolo ha affermato che, indipendentemente dal principio di economia processuale, la Suprema Corte ha chiaramente voluto ribadire il concetto legato all'interesse e all'ammissibilità per poter affrontare meglio la problematica successiva: la rilevanza.

L'azione esperita è- secondo il Processual Civilista- un'azione di accertamento su un diritto politico fondamentale che è il diritto di voto, tutelato dalla Costituzione Italiana. La Cassazione, d'altro canto, sostiene che non si possa considerare la natura dell'azione di cui si tratta come fosse di mero accertamento: volendo accertare che alle prossime elezioni non si riproporrà più una lesione dell'art. 48 Cost., a tutela del diritto leso in passato e soprattutto da tutelare in futuro, si sottintende che il *petitum* abbia una venatura costitutiva. Proprio per questo il Giudice Supremo Civile non ritiene che l'azione esperita di fronte al giudice ordinario e quella posta all'attenzione della Corte Costituzionale coincidano nel loro oggetto. La risposta sostanziale risiede nei profili costitutivi dell'*actio*, persiste la Cassazione. Nell'art. 2908 c.c. risiede proprio l'aspetto tipico della giurisdizione costitutiva ovvero creare, modificare, estinguere situazioni soggettive, al fine di darvi, quindi, attuazione. In questo caso l'attuazione sarebbe di non permettere una lesione ulteriore del diritto ex art 48 Cost. e in questo risiederebbe l'ulteriore compito del giudice ordinario che non acquisirebbe, rimanendo inerte, la decisione della Consulta, come ritengono i più.

Per ciò che concerne, infine, il tema del divieto di *fictio litis*, punto focale della questione, il Prof. Consolo esclude che il giudizio principale e quello pregiudiziale coincidano nel loro oggetto. Il Giurista ha ribadito più volte che "l'azione di accertamento non è chiedere una semplice opinione al giudice, ma far sì che venga azionata una tutela dei diritti soggettivi accertati". Il giudizio *a quo* non sarebbe una semplice via per riuscire ad adire direttamente la Corte Costituzionale. Il richiamo al Giudice delle Leggi altro non è che uno strumento imprescindibile e indispensabile, stando lo *status subiectionis* del giudice ordinario e i due momenti sono dunque, secondo Consolo, da considerarsi non sovrapponibili e concettualmente distinti.

L'ammissibilità della questione: il problema della rilevanza

Francesco Saverio Marini, Professore ordinario di Diritto Pubblico all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha espresso, nel suo intervento sull'ammissibilità della questione, opinioni nettamente differenti rispetto al precedente relatore, facendosi latore del pensiero della dottrina costituzionale maggioritaria.

Ha considerato l'*impasse* dovuta all'inerzia del Parlamento nella modifica della legge elettorale, vera causa della nascita dell'ordinanza di remissione in questione e, con questa, della causa pilota, forma di elusione per eccellenza dell'incidentalità del giudizio. Tale azione, ad avviso del Prof. Marini, presenta anche profili di forte debolezza: tutto il problema dell'incidentalità del giudizio in merito all'oggetto dei due procedimenti si sarebbe accuratamente evitato, affiancando all'azione di accertamento un'azione di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del legislatore. Indipendentemente poi

dall'accoglimento della domanda stessa, la mera proposizione di una simile azione avrebbe risolto parte dei profili di ammissibilità; avrebbe insomma aiutato ad evidenziare la diversità degli oggetti nei due giudizi.

La Cassazione, inoltre, ritiene di poter superare il profilo della rilevanza attraverso argomenti di natura processuale. “È giusto, si chiede il Costituzionalista, che la Corte Suprema possa escludere di doversi porre il problema dell'interesse ad agire perché è affermato dai giudici di merito con un giudicato interno senza essere lo stesso ri-impugnato?”

È lo stesso giudice a *quo* che non sembra essere convinto di ciò. Come sostenuto anche dal Prof. Consolo, il Prof. Marini pone in rilievo le venti pagine dell'ordinanza utilizzate dai giudici supremi proprio a dimostrare che non si tratta dello stesso oggetto nel giudizio pregiudiziale e principale, quasi a dover convincere prima sé stessa che la Consulta: i giudici remittenti conoscono, insomma, i precedenti¹ nei quali la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l'identico *petitum* del procedimento principale, per questo hanno deciso di sposare la causa dell'azione nella quale, a riprova della diversità degli oggetti, risiederebbe l'ulteriore effetto della *restitutio in integrum* a seguito della lesione del diritto accertato. Rimandando anche all'art. 24 Cost. e all'effettività di tutela dei diritti costituzionali, la Suprema Corte ritiene che qualora sia la legge a produrre direttamente la lesione di un diritto costituzionale, l'unico rimedio sia l'azione di accertamento costitutivo, filtro attraverso cui ricorrere alla Corte Costituzionale per la rimozione delle lesioni ai valori costituzionali primari.

I profili di inammissibilità, secondo Marini, non si esauriscono solo rispetto all'aspetto della rilevanza, ma toccano anche quei divieti che la Corte Costituzionale non potrebbe oltrepassare rispetto allo svolgimento di valutazioni di natura politica. La Consulta darebbe vita ad un precedente davvero inconsueto se si sostituisse al ruolo del legislatore e le sentenze manipolative o di accoglimento mero dell'ordinanza n. 12060/2013 porterebbero solo a questo.

Tavola rotonda “La Costituzionalità della legge elettorale”

Federico Sorrentino, Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Scienze Giuridiche dell'Università La Sapienza di Roma, prima di entrare nel merito della questione di costituzionalità della l. 270/2005, ha voluto svolgere una premessa rispetto all'ordinanza di remissione della Corte di Cassazione.

Sul punto il giurista si è espresso a favore della tesi minoritaria in dottrina, ricalcando così le opinioni del Prof. Consolo, a favore cioè dell'ammissibilità in sede costituzionale della ordinanza n. 12060/2013. Due sono i profili che Sorrentino tratta a ragione della sua tesi: il primo inerente all'interesse ad agire e il secondo riguarda la non incidentalità della *quaestio*.

L'interesse ad agire- secondo la sua opinione- non si potrebbe mettere in discussione e questo in virtù del giudicato interno prodotto dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello, ben espressi tra l'altro nella motivazione del giudice a *quo*, che lo ancora all'accertamento del diritto violato ex art. 48 Cost., azione tesa, dunque, anche a garantire un ripristino del diritto di voto, leso dalla legge impugnata. Il Costituzionalista ritiene che proprio per questa motivazione coperta da giudicato interno, sarebbe assai ardua la pronuncia di inammissibilità da parte della Corte, per giunta trattandosi di valutazioni che, “se pur incidono sulla rituale proposizione dell'incidente di costituzionalità, sono di stretta

¹Sent. Corte Costituzionale n. 256/1982, n.127/1998.

competenza del giudice *a quo*, cui spetta la valutazione dell'ammissibilità dell'azione dinanzi a lui proposta"².

Sul secondo aspetto è bene analizzare la presunta coincidenza degli oggetti delle due azioni. Indubbiamente per accedere alla Corte Costituzionale il carattere dell'incidentalità è strettamente necessario, senza però che lo stesso sia estremizzato o spinto al di là di quella concretezza che gli viene riconosciuta dall'ordinamento. Inoltre non si può dimenticare, sostiene Sorrentino, che lo "stacco" tra le due azioni di tutela, volte rispettivamente dinanzi al giudice ordinario e alla Corte Costituzionale, devono mantenere una connessione secondo cui non sarà possibile tutelare il bene della vita leso (in questo caso il diritto degli elettori) senza un intervento di rimozione della norma ritenuta incostituzionale da parte della Consulta.

Il Prof. Sorrentino sostiene pertanto che nel caso in questione sia impraticabile ipotizzare una *finzione* considerando del tutto differenti gli oggetti processuali: da un lato il giudice comune si deve occupare del riconoscimento del diritto elettorale violato dal *porcellum* senza nessun provvedimento intermediario, dall'altro la questione di costituzionalità della 270/2005, fautrice della compressione di tal diritto, rimane questione diversificata nel suo oggetto. Inoltre, ricorda il Giurista, parlare di *fictio litis* significa sostenere la radicale tesi che la questione di pregiudizialità non solo coincida nel suo oggetto alla principale, non avendo un proprio *petitum* autonomo, ma anche che non persegua nemmeno un interesse apprezzabile giuridicamente, oltretutto non richieda un accertamento di un bene tutelato, presunzioni da escludere in un caso come questo. Facendo riferimento, infine, alle leggi autoapplicative, Sorrentino cerca di consolidare la sua idea. "Il fatto che faccia difetto un provvedimento che in applicazione della legge comprime il diritto rivendicato dal ricorrente, non esclude, dunque, l'incidentalità della questione"³.

Venendo al merito del dibattito, Sorrentino ha posto l'accento sul tema del premio di maggioranza. Avendo i ricorrenti sostenuto una violazione, tra gli altri, degli artt. 3, 48, 67 Cost., il Costituzionalista sottolinea come la questione incida notevolmente sull'assunto della rappresentanza politica. Non vi è una violazione tanto dell'eguaglianza del voto in entrata, quanto una disuguaglianza strutturale voluta dal legislatore, aggravata dalla situazione del Senato dove lo squilibrio nella rappresentanza non trova nessuna ipotetica giustificazione di governabilità e si presenta, rispetto a questi due interessi da bilanciare, in modo del tutto irragionevole.

Le liste bloccate vengono, invece, affrontate dal Giurista rispetto alla non consapevolezza del mandato, dovuto soprattutto alla tematica delle pluricandidature, motivo per cui sostiene - basta pensare alla decadenza del Senatore Berlusconi, al quale subentrerebbe non un candidato della Lombardia, ma del Molise. In un caso come questo, una sentenza manipolativa della Corte potrebbe ristabilire il voto di preferenza, ma sarebbe comunque necessaria una successiva remissione al legislatore per evitare una troppo incisiva discrezionalità del Giudice delle Leggi.

Discrezionalità che, al contrario, Sorrentino implicitamente sostiene per tutti i profili precedentemente analizzati: con un accoglimento secco della Corte Costituzionale sulla questione del premio di maggioranza sarebbe, infatti, la stessa Consulta a trasformare il sistema da misto a proporzionale puro, lasciando peraltro irrisolte le questioni su chi

²FEDERICO SORRENTINO, *La legge elettorale di fronte alla Corte Costituzionale*, Articolo pubblicato sul sito web "I confronti costituzionali", 30 ottobre 2013.

³Vedi nota 2. L'impugnativa delle leggi provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale non è mai stata oggetto di dibattito in merito alla sua ammissibilità. Attraverso azioni, in cui spesso vi è stata la compiacenza del giudice amministrativo o ordinario, si è verificata l'impugnazione di atti, come quello certificante l'avvenuto esproprio. Le leggi provvedimento, in virtù di tali azioni di accertamento, sono state discusse davanti alla Consulta senza che nessuno derubricasse la questione d'incidentalità.

sarebbe tenuto a stabilire la soglia minima. Tuttavia, anche secondo Sorrentino, non sembra credibile che ciò avvenga attraverso una sentenza additiva di principio che dovrebbe essere, inoltre, estremamente manipolativa.

Nicolò Zanon, Docente ordinario di Diritto Costituzionale all'Università Statale di Milano, di opinione opposta, afferma la sua convinzione circa l'inammissibilità della questione non dovuta alla mancanza del requisito della rilevanza, quanto piuttosto legata all'incidentalità. Il potere decisorio successivo che spetterebbe al giudice ordinario è, secondo il Giurista, infondato e inesistente e per di più anche la stessa Cassazione Civile sembra essere poco convinta.

Non è da escludere però che la Corte decida in questo senso. In effetti, anche secondo Zanon, la violazione dell'art. 48,2 Cost. sarebbe un'occasione imperdibile per sostituirsi all'inefficienza della classe politica e dare finalmente ai cittadini italiani una legge elettorale che produca governabilità e stabilità politica.

Non si può negare, però, che i moniti fatti precedentemente dalla Consulta erano legati soprattutto all'irragionevolezza sistemica connessa al premio di maggioranza del Senato della Repubblica. Invece la questione attuale, citando i ricorrenti la violazione degli artt. 3 e 48,2, sembra riferirsi ad un'illegittimità connessa all'effetto soggettivo sul diritto di voto: è pertanto una tautologia asserire che i moniti di allora avrebbero portato ad un accoglimento oggi, proprio perché sono temi estremamente diversi e per nulla consequenziali.

Ciò premesso, Zanon esclude categoricamente, in merito alle pronunce della Corte, l'utilizzo di una sentenza caducatoria che permetta la reintroduzione della legge Mattarella, in quanto sarebbe oltretutto una posizione molto radicale, anche fortemente discrezionale dei giudici costituzionali.

Si potrebbe, invece, immaginare, una sentenza di accoglimento rispetto al premio di maggioranza? Zanon non lo esclude a priori, ma gli effetti sarebbero molto rischiosi: introdurre un sistema proporzionale ad opera della Consulta darebbe vita ad un precedente non indifferente rispetto alla sua terzietà, delegittimerebbe completamente il ruolo del Parlamento e si rischierebbe di sottintendere un ruolo depotenziato della legge. Sarebbe possibile, sulla *quaestio* circa il premio di maggioranza, differire gli effetti delegandoli al legislatore con un'ammonizione ad intervenire entro la scadenza della legislatura, ma anche in questo caso, secondo Zanon, si spingerebbero agli estremi limiti gli strumenti costituzionali, così come è avvenuto per le leggi di spesa.

La Professoressa **Ida Nicotra**, ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania concordando su quanto detto dal Prof. Zanon rispetto all'ammissibilità dell'ordinanza n. 12060/2013, riferendosi al merito della l.270/2005, ha posto l'accento sulla natura della norma. Il fatto che tale legge sia costituzionalmente necessaria genera alcune problematiche non irrilevanti. Se la Corte Costituzionale accogliesse l'ordinanza di remissione, dichiarando incostituzionale il *porcellum*, rischierebbe da un lato di lasciare un vuoto normativo all'interno della disciplina delle leggi necessarie, la quale, come affermato in precedenti sentenze⁴ della Consulta, deve mantenere obbligatoriamente un carattere autoapplicativo; dall'altro la Corte rischierebbe comunque di assumere un ruolo tipico del legislatore e questo, sia modificando l'attuale sistema da misto in proporzionale, sia se si esprimesse con una sentenza caducatoria reintroducendo così la disposizione normativa precedente.

Per ciò che concerne le liste bloccate, la Nicotra afferma l'inesistenza di una copertura costituzionale sul punto, tanto che altrimenti sarebbero da considerare incostituzionali

⁴Cfr. a titolo esemplificativo le Sent. Corte Cost. nn. 29/1987, 4771991, 32/1993, 33/1993.

anche molte altre leggi elettorali a partire da quelle regionali: si pensi al caso della Toscana, ma anche a tutte le regioni in cui è presente il c.d. listino bloccato del Presidente. Tuttavia condivide la tesi espressa da Federico Sorrentino in merito all'art. 67 Cost. sulla mancanza di consapevolezza del mandato elettorale. In un sistema come quello attuale la scelta e l'ordine dei candidati viene stabilita dall'oligarchia di partito, eliminando completamente il nesso di responsabilità tra eletto e cittadino votante. Per non parlare del fatto che in Italia, al contrario di molti altri Paesi, sulla scheda elettorale non sono indicati i nominativi dei candidati e questo non aiuta a responsabilizzare la classe politica scelta esclusivamente dall'alto. Il sistema uninominale, secondo la Costituzionalista, potrebbe essere un rimedio in questo senso, anche se Nicotra ha forti dubbi rispetto al fatto che la Corte Costituzionale intervenga sulla questione.

L'intervento del Prof. **Andrea Morrone**, ordinario di Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale Avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, ha messo in luce una serie di profili giuridici, ma di forte rilievo pragmatico.

Innanzitutto è necessario, sostiene, partire dall'assunto che non tutto ciò che viene ritenuto preferibile soggettivamente dagli studiosi si possa definire incostituzionale in termini giuridici e, spesso, in situazioni come queste, il rischio è di conferire al diritto una valenza politica che non gli appartiene.

Ai fini dell'ammissibilità dell'ordinanza della Corte di Cassazione, ritiene che, al contrario di come molti autorevoli costituzionalisti sostengono in merito all'interesse a ricorrere espresso dal giudicato interno, quest'aspetto non sia affatto decisivo per la questione. Tutto il giudizio dovrà ruotare inevitabilmente sul punto della rilevanza, che, nella fattispecie, è totalmente assente. Non si discute, infatti, di una o più disposizioni da applicare al giudizio principale, ma della validità teorica e ipotetica della legge elettorale in alcuni suoi punti. Sostenendo la mancanza reale del giudizio a *quo*, il Prof. Morrone ritiene che non possa essere sollevato un incidente di costituzionalità. In questo senso si è parlato di dissimulazione di un ricorso che vuole essere a tutti gli effetti diretto alla Corte Costituzionale, strumento per giunta non previsto nel nostro ordinamento. In ogni caso, anche sottostimando la portata di quest'aspetto, precedenti giurisprudenziali hanno indicato l'importanza dell'incidentalità, che nel caso concreto sembra essere impossibile da dimostrare, essendo gli oggetti dei due giudizi coincidenti in modo inequivocabile.

Anche entrando nel merito della questione, il giudizio del Prof. Morrone è critico nei confronti dell'ordinanza. È decisamente troppo generico il riferimento alla "grave alterazione della rappresentanza politica", così come "la sproporzione tra maggioranza e minoranza" nell'indicare la distribuzione dei seggi. Inoltre ritiene del tutto pretestuoso interpretare "il suffragio diretto" leso dal voto di lista, esattamente come non concorda con i ricorrenti che sostengono che la violazione del voto "personale e libero" spersonalizzi la scelta dell'elettore, se espresso con il sistema delle liste bloccate.⁵ Criticando l'elezione in assenza di un quorum minimo, sottolinea Morrone, i ricorrenti chiedono poi l'illegittimità dello stesso premio di maggioranza, che alla Camera dei Deputati violerebbe- sempre secondo i ricorrenti- la parità del voto nella distribuzione dei seggi e invece al Senato sarebbe il premio regionale a creare disparità tra la rappresentanza delle regioni più popolate rispetto a quelle con minor numero di abitanti. Tutte questioni che appaiono, agli occhi del Docente, decisamente contraddittorie, oltretutto connotate di un'aleatorietà non ammissibile al vaglio dei giudici costituzionali.

In ultimo, per quello che riguarda la tipologia di pronuncia della Corte Costituzionale, Morrone afferma la sua contrarietà rispetto ad un accoglimento secco. Concorda con la

⁵ Cfr. ANDREA MORRONE, *La legge elettorale davanti alla Corte Costituzionale: una pomme empoisonnée o una "favola" a lieto fine?*, Articolo pubblicato sul sito web "*I confronti costituzionali*", 30 ottobre 2013.

Prof.ssa Nicotra ritiene che questo lascerebbe un vuoto normativo di fronte ad una legge c.d. necessaria. La conseguenza sarebbe quella per cui il criterio della disciplina autoapplicativa verrebbe solo ed esclusivamente per il *referendum* abrogativo, nonostante i precedenti pronunciati dalla stessa Consulta. La tesi di Morrone, come anticipato, ha anche una natura prettamente pragmatica: un improvviso scioglimento anticipato del Parlamento, a seguito di un ipotetico accoglimento secco, consegnerebbe al Paese una legge elettorale assolutamente inapplicabile e scarna. Sembrerebbe pertanto singolare l'assunzione di un tale rischio da parte della Corte. Le pronunce additive, d'altro canto, non sembrano escludere altrettante problematicità: sia che siano "additive di regola" (quale sarebbe, in questo caso, la soglia costituzionalmente compatibile?) sia che siano "additive di principio" (a chi spetterebbe stabilire il contenuto della nuova formula elettorale? E se il Parlamento resta inerte, con quale legge si andrebbe al voto?).

Nonostante la legge presenti molte incongruenze che la rendono, anche per gli effetti assolutamente imprevedibili, molto lontana dagli obiettivi per il quale dovrebbe essere funzionale, i limiti di ammissibilità e i problemi connessi a una qualsivoglia decisione di accoglimento, sembrano far ritenere preferibile un atteggiamento di *self restraint* della Corte Costituzionale.

Conclusioni

Valerio Onida, già Presidente della Corte Costituzionale e Professore di Diritto Costituzionale dell'Università degli Studi di Milano, ha concluso il convegno sulla legge Calderoli e sull'ordinanza n. 12060/2013.

Ciò che è apparso dal dibattito è che sicuramente i giuristi non hanno un'opinione comune sul punto. Indubbiamente ciò che più appassiona è, secondo Onida, la questione del suo rapporto con la decisione sul merito. Il Costituzionalista sostiene che la Corte Costituzionale, anche in passato, come nel caso che coinvolse Enel nel 1964, è entrata varie volte nel merito di alcune questioni che colpivano direttamente una legge. Ovviamente, ha sottolineato, purché ritenute di fondamentale importanza e comunque senza mai superare un certo limite espresso dal procedimento costituzionale e dai suoi requisiti.

Nel caso in concreto il Prof. Onida non ritiene che questi requisiti sussistano: infatti, affermata e non contestata dalla dottrina la sussistenza dell'interesse ad agire, la *quaestio* verte principalmente sul requisito della pregiudizialità. Il giudice a *quo* non avrebbe, in seguito alla decisione della Consulta, il benché minimo potere decisorio residuale e i *petita* sembrano più che mai coincidenti, motivo per cui risulta difficile superare il problema dell'incidentalità.

Nonostante ciò, Onida ritiene che questo dibattito debba servire a comprendere la necessità impellente di ampliare i casi di ricorso alla Corte Costituzionale, sostenendo che l'unica via esperibile sarebbe quella di mettere in discussione i parametri per accedervi.

Quella delle legge elettorale sarebbe, secondo il pensiero del Professore, un'occasione opportuna per fare tutto ciò, considerando che la legge elettorale rappresenta una "zona franca" del diritto costituzionale. Se il criterio di ammissibilità, così come i dubbi legati al merito della costituzionalità della l. 270/2005, potessero essere superati, si renderebbe giustiziabile tale legge, la cui importanza è fondamentale, vertendo sul funzionamento delle istituzioni. Certo, però, ha concluso il Costituzionalista, non sarebbe da sottovalutare la portata politica che una decisione come questa finirebbe per avere.